

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA DI TIGLIO 1697

Numero REA: LU - 131379

Codice fiscale: 01299670461

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" ad atto 114279/31509

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede nel comune di Lucca, una società denominata "COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE".

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Libro V, Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

ART. 2 - DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 3 - SCOPO

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso:

- la gestione di servizi e l'esecuzione di attività di cui all'art. 1, lett. a) della Legge 381/1991
- all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381;
- le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale del D.lgs n. 112/2017.

La Cooperativa intende quindi realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza, persone handicappate e con ritardi di apprendimento, infanzia ed adolescenza.

La Cooperativa intende inoltre favorire ed incentivare l'inserimento di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge n. 381/1991 nel mondo del lavoro, costituendosi quale forza operativa per assicurare in prospettiva posti di lavoro stabili per combattere la disoccupazione e lo stato di emarginazione in cui si trovano le persone svantaggiate; nonché provvedere al miglioramento economico culturale e morale dei soci, alle forme di assistenza e previdenza, applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità.

La cooperativa non ha finalità speculative nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma che consenta la legislazione italiana (ivi compreso a titolo esemplificativo il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale).

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una delle or-

ganizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.4 - OGGETTO

Considerata l'attività mutualistica della società come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come già oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

- Attività e servizi di assistenza domiciliare;
- Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- Strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- Servizi e centri di riabilitazione;
- Servizi di pulizia locali;
- Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- Attività di formazione e consulenza;
- Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed accoglienza delle persone in stato di bisogno,
- Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- Attività di assistenza intra ed extra scolastica per portatori di handicap;
- Sistema di servizi educativi per la prima e seconda infanzia e per l'adolescenza; in particolare asili nido, baby parking, centri di aggregazione giovanile, ludoteche;
- Laboratori di attività educative, espressive e manuali per bambini, ragazzi e adulti;
- Strutture di accoglienza per i bambini e adolescenti, sia diurne che residenziali che per il periodo estivo;
- Attività di animazione in strutture, scuole o al domicilio dei minori, sulla base di un preciso progetto socioeducativo;
- Servizio di sostegno educativo e scolastico sia a domicilio che in strutture pubbliche o private;
- Promozione di argomenti socio pedagogici e culturali principalmente a sostegno dell'infanzia, della famiglia e del ruolo genitoriale attraverso incontri, convegni,
- Corsi e manifestazioni culturali;
- Gestione del servizio mensa legato alle attività svolte.

B) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991, la cooperativa potrà operare, assumere ed eseguire lavori per:

- attività e servizi in favore dell'ecologia e dell'ambiente; manutenzione e gestione di impianti, depuratori; raccolta differenziata e trasformazione dei rifiuti solidi urbani; manutenzione e pulitura di parchi, boschi e giardini; attività di bonifica del territorio in generale;
- servizi di pulizia di impianti, edifici e strutture; manutenzione e restauro; rifacimenti degli intonaci; muratura e tinteggiatura; lavori di falegnameria, idraulica, meccanica e meccanica elettrotecnica;
- servizi di traslochi;

- attività di sartoria e costumistica scenografica;
- servizi di vigilanza e segreteria per mostre, congressi, convegni, sale cinematografiche;
- gestione di sale di ritrovo, divertimento, spettacolo e del tempo libero, impianti sportivi, centri sociali e di aggregazione, centri culturali;
- gestione e sviluppo di attività turistiche nelle sue varie articolazioni e manifestazioni, relative anche all'organizzazione di gite, servizi di guide a comitive turistiche, allestimenti mostre, spettacoli, manifestazioni con servizi di segreteria e custodia;
- riordino di biblioteche ed archivi, nonché raccolta dati, catalogazione, servizi di reference, digitalizzazione, outsourcing;
- compilazione di statistiche, censimenti ed indagini conoscitive;
- attività inerente trasporto di merci e persone a mezzo di autovetture e pulmini;
- servizi rivolti all'interno di mercati, fiere, macelli pubblici, ecc..;
- gestione di servizi mense;
- servizi di custodia, sorveglianza e biglietteria per musei, fondazioni, mostre, teatri, fiere, cinema, parcheggi pubblici e privati, campi per nomadi ecc.□ ;
- gestione di servizi di promozione informazione e pubblicità in genere per conto di tv, radio pubbliche e private, testate giornalistiche locali e nazionali, diffusione e distribuzione di depliant, volantini, affissioni ed attività in genere rivolte alla pubblicità;
- traduzioni di brani, documenti ed atti di qualsiasi natura nelle diverse lingue, interpretariato;
- attività e servizi di facchinaggio generico per carico, scarico e movimentazioni merci in aziende, scali ferroviari, luoghi doganali e portuali ecc.. Servizi complementari come insaccatura, pesatura, legatura, assemblaggio, stoccaggio, pressatura, imballaggio, pulizie dei magazzini e piazzali, mediante mezzi propri;
- attività di lavorazione e manutenzione in proprio di prodotti e merci conto terzi; i servizi saranno svolti con l'ausilio di carrelli elevatori, trattori, gru, transpallet, ecc. Attività di pulizie in generale per conto terzi;
- gestione in proprio o per conto terzi di magazzini e centri commerciali;
- gestione manutenzione e pulizia di impianti industriali, pubblici e privati;
- attività di gestione in proprio o per conto terzi di aziende agricole in proprietà o in affitto, lavorazioni agricole a favori di terzi con propri mezzi e attività di trasformazione e conservazione di prodotti agricoli in proprio o acquistati;
- attività di produzione di piante in serra o in pieno campo. Attività di produzione e commercializzazione di piante e prodotti per agricoltura e di beni non prodotti dalla cooperativa in altri settori;
- attività di allevamento di animali a scopi alimentari e non, itticultura, acquacultura ecc.;
- produzione e commercializzazione in proprio o per conto di terzi di prodotti di panificazione, focacceria, pasticceria;
- acquisizione per conto di privati e aziende ed enti pubblici di forniture e commesse di servizi ed attività produttive di carattere artigianale ed industriale come nel settore del calzaturiero, elettromeccanico, falegnameria, tessile, rilegatura di testi o libri ecc.;
- gestione orti sociali;
- gestione di ostelli e rifugi;
- servizio di Agenzia formativa;
- rendicontazione progetti finanziati;
- notifica atti giudiziari;
- servizi postali;
- gestione info point;

- trasporti di materiale sanitario;
- gestione di centri di raccolta / stazioni ecologiche;
- servizi di lettura, rilevazione dati di consumo di contatori acqua, gas e altre utenze;
- lavori di segnaletica stradale, pulizia strade e servizi invernali (Sgombero neve, spargi-sale, ecc.);
- posizionamento cartellonistica;
- servizi di call center e contact center e cup;
- servizi cimiteriali;
- servizi ospedalieri, condominiali privati e pubblici;
- attività di valutazione di impatto sociale;
- attività di progettazione su Fondi Europei, Comunitari, Nazionali e regionali;
- sviluppo di azioni di progettazione e gestione di interventi di formazione professionale: attività di formazione e di aggiornamento in favore dei soci, dipendenti e/o associati della cooperativa; gestione di interventi di orientamento di 1° livello (accoglienza e formazione attraverso un breve colloquio, screening iniziale dell'utenza) e di 2° livello (colloquio orientativo, counselling, bilancio competenze individuale e per gruppi, azioni di orientamento); attività di orientamento integrato ad azioni di politica attiva del lavoro/inserimento lavorativo: orientamento dell'autoimprenditorialità e servizi di sostegno all'avvio e al consolidamento di una nuova impresa, strategie per la ricerca di occupazione e l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro; gestione di servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro; monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro; sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori; ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici.

Lo svolgimento, l'organizzazione, l'articolazione e la gestione delle attività e servizi nei settori previsti dall'oggetto sociale della cooperativa potranno essere disciplinati da specifici regolamenti, apposite deliberazioni e comunicazioni di servizio predisposte all'uso dagli organi della società. La cooperativa si potrà avvalere dell'opera di tecnici, operatori professionali, qualificati e del volontariato, nonché di responsabili di servizi.

Potranno inoltre essere costituite apposite commissioni tecniche di lavoro per lo studio e la progettazione di iniziative e la realizzazione di nuovi servizi ed attività. Le commissioni potranno produrre proposte nel campo dell'aggiornamento e la formazione professionale ed elaborare percorsi formativi per i soci ed il loro avviamento al lavoro etc.. La composizione, i poteri, i compiti delle commissioni, saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni for-

ma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

ART.5 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro anche società ed Enti che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- a) Soci prestatori, che prestano la loro attività;
- b) Soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- c) Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente.

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale ai sensi dell'art.2527, comma 3, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:

(Nel caso di interesse alla formazione).

a) L'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) Il mancato rispetto dell'etica professionale.

(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa)

a) L'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa.

b) L'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

c) Il mancato adeguamento agli standard produttivi;

d) La valutazione negativa circa il mancato raggiungimento degli obiettivi budgetari.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato, la deliberazione di esclusione, con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, raccomandata A.R., posta elettronica certificata, fax con espressa conferma da parte del destinatario, ecc.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 3, comma 6, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo valutazione e diversa deliberazione del consiglio di amministrazione.

ART. 6 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione delle generalità complete;

b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

c) l'indicazione della categoria di soci alla quale si intende essere ammessi, dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 3, comma 6 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere l'integrazione dei documenti presentati.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituita da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, raccomandata A.R., posta elettronica certificata, fax con espressa conferma da parte del destinatario, ecc.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate di importo e nei termini da concordarsi con il consiglio di amministrazione

I soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese. Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti in relazione al libro delle obbligazioni e al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro degli strumenti finanziari, ai singoli obbligazionisti per il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.

I soci inoltre, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART. 10 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto all'art.11 punto 4, lett. c) del presente statuto;
- d) il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa;
- e) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa;
- f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, lett. c), d) ed e) in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolverà di diritto a far data dalla delibera

del consiglio di amministrazione con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 11 □ DECADENZA, ESCLUSIONE

Il consiglio di amministrazione delibera la decadenza, con semplice comunicazione, nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;
- i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa,
- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal consiglio di amministrazione.

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore che:

- 1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- 4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a) per mutuo consenso;
 - b) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore;
 - c) per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
 - d) per mancato superamento del periodo di prova;
- 5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con adempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 11);
- 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 9) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- 10) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 11) in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- 12) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;
- 13) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti

4), 11) e 12), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART.12 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 43 e seguenti del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART.13 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO, DECADENZA O ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 27 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'e

ART. 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 13.

Gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro 5 anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 16 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito

regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonchè il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

ART. 17 - SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ. e all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonchè le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt.5 e 6 della stessa legge n.59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 18 - CONFERIMENTI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 25, lett.b) del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500 (cinquecento) ciascuna.

ART. 19 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La società ha facoltà di non emettere i titoli.

ART. 20 - EMISSIONE DELLE AZIONI E DIRITTI AMMINISTRATIVI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione, apportando se del caso le necessarie modifiche statutarie, verranno altresì stabiliti eventuali specifici diritti amministrativi o patrimoniali attribuiti ai portatori delle azioni.

Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 21 - DIRITTI PATRIMONIALI

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali. La predetta remunerazione delle azioni deve essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, sia della quota parte di riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un pe-

riodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire ai sensi degli artt.2437-bis e seguenti, cod. civ.

ART.22 □ AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente libere, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ART. 23 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt.2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli art.29 e seguenti del presente Statuto.

ART. 24 - OBBLIGAZIONI E STRUMENTI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt.2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 23.

ART. 25 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 25,00 (venticinque) fino ad un massimo consentito dalla legge;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro cinquecento (Euro 500), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 500,00;
- d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci lavoratori e dai soggetti diversi;
- e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 27;
- f) da ogni altra riserva costituita e/ o prevista per legge;
- g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 27 del presente statuto;
- h) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci lavoratori.

ART. 26 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termi-

ne fino a 180 giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n.59. La ripartizione del ristoro ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 27 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota ai soci lavoratori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - 2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;
- e) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi dalle azioni di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, da determinarsi come segue:
 - in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al precedente punto 1), qualora in possesso dei soci lavoratori;
 - nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- g) un'eventuale quota destinata alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;
- h) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ART. 28 - ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;

ART. 29 - CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. L'avviso è comunicato ai soci, tramite pubblicazione sul portale telematico aziendale, oppure nel caso di impossibilità di pubblicazione o di non funzionamento, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto all'art. 26 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 30 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina sulla nomina e sul numero dei componenti del consiglio di amministrazione e sull'eventuale revoca;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, se nominato;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 8) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consi-

glio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;

10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

12) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

13) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

14) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge e dal presente statuto.

ART. 31 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste all'art. 46 del presente statuto), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressa mente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 32 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 33 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dal precedente articolo 20 del presente statuto.

Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito re-

golamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 20 del presente statuto.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori sono soggetti ai seguenti limiti al diritto di voto: non più di cinque voti in relazione all'ammontare dei conferimenti secondo i criteri fissati dall'assemblea nella delibera di ammissione.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare altri soci nei limiti di cui all'art 2539 C.C.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ART. 34 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 35 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei

possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea

speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

ART. 36 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da tre a sette consiglieri eletti dall'assemblea ordinaria previa determinazione di volta in volta del loro numero.

Il consiglio di amministrazione resta in carica tre esercizi, in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità di novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Gli amministratori delegati sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 37 - COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito a tutti

i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati; la riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti, o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata dai soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo.

ART. 38 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c. I del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 39 - PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/ o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano

al Vice-Presidente.

ART. 40 - NOMINA E REQUISITI

E' facoltà dei soci, con decisione da adottarsi secondo le modalità del presente Statuto sociale, nominare l'Organo di Controllo della Società.

In ogni caso, la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria verificandosi le specifiche condizioni previste dalla legge.

ART. 41 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Il Presidente dell'Organo di controllo viene nominato dai soci, con deliberazione di nomina dell'Organo stesso.

L'Organo di Controllo ha durata per tre esercizi e resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La sua cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui l'Organo stesso viene ad essere ricostituito.

Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dell'Organo di controllo si applicano, per quanto compatibili e per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, le disposizioni di legge previste per il collegio sindacale delle società per azioni.

I soci, in occasione della nomina, decidono il compenso dei membri dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo è convocato dal suo Presidente, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

E' possibile l'intervento alle riunioni dell'Organo di Controllo mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare, deve essere consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla eventuale votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni nonché le motivazioni del proprio eventuale dissenso. Verificandosi questi requisiti, la riunione dell'Organo verrà considerata avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Delle attività dell'Organo di Controllo verrà dato riscontro attraverso apposita verbalizzazione a cura del Presidente.

I soci, in occasione della deliberazione di nomina, fatte salve diverse disposizioni di legge al riguardo, potranno decidere se all'Organo di Controllo spetti anche l'esercizio del controllo legale dei conti della Società. In quanto investito del controllo legale dei conti l'Organo di Controllo, dovrà essere integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'Organo di Controllo ha tutti i doveri ed i poteri previsti dalla vigente legge; in particolare, l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concre-

to funzionamento.

ART. 42 - CONTROLLO LEGALE

Per l'esercizio del controllo legale dei conti della Società, i soci procedono alla nomina del Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore legale dei conti si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

I soci sono peraltro liberi di designare, anziché un singolo Revisore legale dei conti, una Società di revisione esterna a cui spettano le medesime funzioni del Revisore legale stesso.

L'incarico del Revisore legale dei conti avrà durata per tre esercizi; per quanto attiene alla sua cessazione per scadenza del termine dell'incarico o per altri eventi si rinvia a quanto disposto al riguardo dalla legge. Viene inoltre prevista la possibilità per i soci di provvedere alla rinomina del medesimo Revisore legale per più indistinte volte.

Il compenso del Revisore legale dei conti (o della Società di revisione legale designata dai soci stessi in alternativa al primo) viene determinato dai soci, per l'intera durata del suo incarico, all'atto stesso della sua nomina.

Art. 43 - CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 44 ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a € 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
 - b) tre, per le altre controversie;
 - c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.
- Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno,

D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

ART.45 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

ART. 46 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- e) gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, che dovranno comunque essere approvati dall'assemblea.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I

soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 47 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle azioni versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- d) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci lavoratori, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

ART. 48 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli artt. 25 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 26, 27 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 47 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato: Isola Franca - Domenico Costantino

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.P.R. N. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.